



Repubblica italiana

del. n. *124*/2017/PRSE

La Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo

per l'Abruzzo

nella Camera di consiglio del 20 luglio 2017

composta dai Magistrati:

Antonio FRITTELLA	Presidente
Antonio DANDOLO	Consigliere
Vincenzo CHIORAZZO	Consigliere
Luigi D'ANGELO	Primo Referendario (relatore)
Angelo Maria QUAGLINI	Referendario

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);



VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO l'articolo 148-*bis* del TUEL come introdotto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'articolo 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTE le deliberazioni del 18 febbraio 2016, n. 38/2016/INPR, e del 2 marzo 2017, n. 39/2017/INPR, con le quali la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "*Programma di controllo*", rispettivamente, per gli anni 2016 e 2017;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 9 marzo 2015, n. 13/SEZAUT/2015/INPR, relativa all'approvazione delle "*Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico finanziaria degli Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2014*";

VISTA la deliberazione del 17 luglio 2015, n. 200/2015/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato, il termine per l'invio delle



relazioni al rendiconto 2014, al 31 ottobre 2015, termine successivamente prorogato al 30 novembre 2015, con deliberazione n. 280/2015/INPR del 5 novembre 2015;

VISTA la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita, da ultimo, con decreto del Presidente del 9 marzo 2017, n. 2/2017;

VISTA la deliberazione n. 53/2015/INPR, adottata da questa Sezione regionale di controllo in data 16 aprile 2015, con la quale sono stati individuati gli aspetti gestionali di particolare rilevanza, in base ai quali operare una selezione di priorità nell'attività di controllo sulle relazioni che gli Organi di revisione degli Enti locali sono tenuti a trasmettere alla Corte dei conti ai sensi delle vigenti disposizioni;

ESAMINATA la relazione dell'Organo di revisione sul **rendiconto 2014** del **Comune di GUARDIAGRELE (CH)** - Ente in sperimentazione dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs n. 118/2011 - acquisita, mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., in data 29 ottobre 2015, protocollo n. 2896;

VISTA l'ordinanza del 17 luglio 2017, n. 42/2017, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Dott. Luigi D'ANGELO;

FATTO E DIRITTO

L'articolo 148-*bis* del TUEL ha attribuito più incisivi poteri alla Corte dei conti che, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto del patto di stabilità interno, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Nei casi più gravi, la Sezione può adottare



pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di assicurare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi, perdurando il pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione, ove la verifica dia esito negativo, può precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque la carenza delle risorse finanziarie necessarie.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266/2005, e l'articolo 148-*bis* del decreto legislativo n. 267/2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto legge n. 174/2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, con riferimento agli esiti, su un piano distinto rispetto al controllo, di natura collaborativa, sulla gestione amministrativa. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (articoli 81, 119 e 120 della Costituzione).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, il ruolo centrale della Corte dei conti è stato riconosciuto, da ultimo, con l'articolo 30 della legge n. 161/2014 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti*



dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis), attribuendole una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'articolo 148-bis, comma 3, del TUEL, l'esercizio di siffatta funzione del controllo sui bilanci consente di segnalare agli Enti anche problematiche contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria.

Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2014 del Comune di GUARDIAGRELE (CH), l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi problematiche e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Tuttavia, dall'analisi della relazione dell'Organo di revisione emergono le seguenti irregolarità/criticità:

1. approvazione del rendiconto 2014, con deliberazione consiliare del 21 maggio 2015, n. 15, oltre il termine fissato per la relativa presentazione (30 aprile 2015);
2. fondo cassa, al 31 dicembre 2014, pari a zero e ricorso ad anticipazione di tesoreria nel corso dell'esercizio per 244 giorni. Al 31 dicembre l'importo dell'anticipazione non restituita è pari a euro 664.667,48;



3. disequilibrio tra i residui passivi di parte capitale (euro 737.271,49, residui del titolo II) e gli omologhi attivi (euro 2.005.695,62, residui dei titoli IV e V): la differenza pari ad euro 1.268.424,13 non è riscontrabile nel fondo cassa finale che è pari a zero. Trattasi di osservazione analoga a quella già segnalata dalla Sezione con deliberazione del 3 marzo 2016, n. 49/2016/VSGF (questionario al rendiconto 2013). Dall'analisi dei dati riportati nel questionario emergono pertanto tensioni nella gestione corrente dovute alla difficoltà di riscossione e un possibile utilizzo di disponibilità liquide di parte capitale per finanziare i pagamenti correnti. Tali impieghi fanno emergere una criticità che, nei futuri esercizi, potrebbe compromettere la tutela dell'equilibrio di bilancio e il rispetto di un principio generale di equità intergenerazionale. Appare, pertanto, necessario che il Comune di Guardiagrele effettui un'attività di attento monitoraggio della generale gestione di cassa, limitando l'utilizzo per cassa delle entrate a destinazione vincolata entro i parametri previsti dalla legge, in particolare evidenziando tutti i relativi movimenti nelle proprie scritture contabili e di bilancio;
- errata allocazione dei servizi conto terzi. Dall'analisi della tabella relativa all'andamento degli accertamenti e degli impegni dei "Servizi per conto terzi" (cfr. pagina 31 del questionario) si evince che nella voce "Altre per servizi conto terzi" sono incluse le spese relative a "Contributo a privati per la ricostruzione comuni del cratere" per euro 27.339,08. Si richiama, al riguardo, la deliberazione n. 15/2011/PAR, con la quale, questa Sezione, ha chiarito che "gli stanziamenti (per calamità naturali) effettuati dallo Stato al Comune, a seguito del sisma del 6 aprile 2009, debbano essere allocati nelle conferenti voci di



entrata e di spesa, rappresentate dai Titoli II e IV dell'Entrata e dai Titoli I e II della Spesa, in conformità alle voci incolonnate negli schemi contabili di cui al D.P.R. 196/96 ed in osservanza ai codici SIOPE di cui al Decreto M.E.F. 135553/2006". Sempre nella voce "Altre per servizi conto terzi" sono incluse le spese relative a: "Spese per sportello catastale decentrato" per euro 1.413,00; "Spese per prestazioni socio-sanitarie" per euro 16.923,98 e "Spese per elezioni" per euro 29.349,02. Al riguardo, si osserva che i principi contabili, approvati in data 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali prevedono, al paragrafo "Gestione nel sistema del bilancio", lettera c), punti 25 e 61, che le entrate e le spese da servizi conto terzi debbano essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione. In aderenza a tali principi, più volte le Sezioni regionali di controllo (cfr. Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione del 13 dicembre, n. 12; Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione del 29 novembre 2011, n. 118; Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione del 14 novembre 2012, n. 175) hanno ribadito che possono essere contabilizzate tra i servizi per conto terzi solo quelle entrate e spese che, per il solo fatto della riscossione o del pagamento di una somma, fanno sorgere automaticamente per l'ente locale l'impegno a pagare (a un determinato creditore) o il diritto ad ottenere il rimborso (da un determinato debitore) della stessa somma. Devono, al contrario, essere escluse sia le entrate e le spese per funzioni delegate dalla Regione, sia quelle poste cui sia sottesa la realizzazione di un fine istituzionale dell'Ente locale e un interesse diretto della



collettività amministrata, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Non hanno natura di "Servizi conto terzi" e, di conseguenza devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio le spese sostenute per conto di un altro ente, che comportino autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali, di giustizia, ecc. (cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 282/2016/PRSP). Ciò considerato, si raccomanda al Comune di Guardiagrele di vigilare sulla corretta imputazione delle spese all'interno dei servizi conto terzi, in quanto, l'allocazione non corretta di entrate e spese tra tali servizi comporta la violazione dei principi di attendibilità e veridicità di bilancio e potrebbe alterare gli indicatori per la verifica del patto di stabilità.

4. l'Ente non ha provveduto ad individuare, ai sensi dell'articolo 41 del D.L. n. 66/2014, nel prospetto allegato al rendiconto 2014, i pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002;
5. il rispetto del patto di stabilità è stato ottenuto ritardando il pagamento di obbligazioni scadute per la spesa in conto capitale;
6. mancato rispetto del divieto di effettuare spese per ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (limite di spesa € 2.844,01, spese sostenute € 4.375,00). Si precisa, al riguardo, che l'Organo di revisione attesta il rispetto del limite, tuttavia, dagli importi riportati nella tabella si evince il mancato rispetto. Non viene, inoltre, fornita alcuna risposta sull'eventuale presenza di deroghe;



7. mancata compilazione della sezione dedicata agli organismi partecipati.
L'Organo di revisione, al riguardo, precisa che *"nella banca dati degli organismi partecipati non sono presenti dati e non è stato possibile inserirli in quanto il sistema dava errori bloccanti non risolvibili"*;
8. mancato aggiornamento dell'inventario alla chiusura dell'esercizio sullo stato di effettiva consistenza del patrimonio (ultimo anno di aggiornamento 2012).
L'Organo di revisione, al riguardo precisa che *"le attività di aggiornamento seppure in corso di espletamento, non si sono concluse alla fine dell'esercizio 2014"*. La Sezione ribadisce che una corretta rappresentazione della gestione esige l'osservanza delle regole e delle prescrizioni concernenti la redazione dell'inventario, secondo quanto previsto dall'articolo 230, comma 7, del TUEL che recita: *"gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari"*. Il mancato aggiornamento dell'inventario costituisce, quindi, un'irregolarità, atteso che il conto del patrimonio deve rappresentare compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria del Comune, e, a tal fine, è indispensabile che l'Ente sia dotato di un inventario aggiornato annualmente;
9. mancata coincidenza del totale dei crediti al 31 dicembre 2014, indicato nel conto del patrimonio, con il totale dei residui attivi risultante dal prospetto dell'anzianità dei residui. Trattasi di osservazione analoga a quella già segnalata dalla Sezione con deliberazione del 3 marzo 2016, n. 49/2016/VSGF (questionario al rendiconto 2013);
10. mancata coincidenza tra il totale dei conti d'ordine (Opere da realizzare), al 31 dicembre 2013, indicato nel conto del patrimonio, con il totale dei residui passivi



del titolo II risultante dal prospetto dell'anzianità dei residui. Trattasi di osservazione analoga a quella già segnalata dalla Sezione con deliberazione del 3 marzo 2016, n. 49/2016/VSGF (questionario al rendiconto 2013);

11. mancata trasmissione alla Sezione dei chiarimenti sulle osservazioni al questionario al rendiconto 2013 formulate con deliberazione del 3 marzo 2016, n. 49/2016/VSGF. Si precisa, al riguardo, che l'Ente ha inviato la deliberazione n. 13 del 12 aprile 2016, con la quale il Consiglio comunale ha preso atto della deliberazione della Sezione, senza, però, inviare i chiarimenti richiesti.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

RITIENE

di considerare esaurita l'istruttoria di controllo, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dell'articolo 148-*bis* del TUEL, sul rendiconto 2014 del Comune di GUARDIAGRELE (CH), con prescrizioni, avendo accertato la presenza di irregolarità/criticità così come sopra evidenziate;

DELIBERA

di richiamare l'attenzione del Consiglio comunale sui profili di criticità segnalati, anche in riferimento alla precedente deliberazione della Sezione (deliberazione del 3 marzo 2016, n. 49/2016/VSGF – rendiconto 2013), affinché provveda all'adozione di idonei interventi da comunicare a questa Sezione regionale di controllo, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della presente, precisando che, ove persistesse il mancato riscontro alle osservazioni di questa Corte, la Sezione valuterà la necessità di convocare l'Ente;



ORDINA

- all'Ente, in relazione alle criticità sopra segnalate, di porre in essere azioni volte a favorire la riconduzione delle stesse entro i parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, in particolare con riguardo agli squilibri di cassa accertati;
- all'Organo di revisione di vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere;

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di GUARDIAGRELE (CH).


Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. n. 97/2016.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 20 luglio 2017.

L'Estensore
Luigi D'ANGELO




Il Presidente
Antonio FRITTELLA



Depositata in Segreteria il **20 LUG. 2017**

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA

